

IVA

La scelta di cambio di regime Iva in agricoltura

di Luigi Scappini

Master di specializzazione

AGRICOLTURA E FISCO: CORSO BASE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il mese di gennaio è quello in cui si deve dare seguito ad eventuali scelte di **cambio di regime Iva** per quanto riguarda il comparto **agricolo**.

Come noto, infatti, il c.d. **regime speciale** Iva per l'agricoltura, regolamentato dall'[articolo 34 D.P.R. 633/1972](#) rappresenta il **regime naturale** per un soggetto che opera nel settore primario, se sono **rispettati** gli indicati **requisiti soggettivi** (essere **produttori agricoli** come definiti ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 34) e **oggettivi** (cedere **prodotti agricoli e ittici** ricompresi nella prima parte della [tabella A](#) allegata al D.P.R. 633/1972 e quindi prodotti che si ricavano dall'agricoltura senza necessità di alcuna manipolazione o trasformazione per essere commercializzati, ovvero, qualora queste manipolazioni o trasformazioni siano necessarie o volute, esse sono tali da rientrare nell'esercizio normale dell'agricoltura).

L'ultimo comma dell'articolo 34, tuttavia, introduce la possibilità di **optare** per il **regime ordinario**, opzione che vincola per un triennio, decorso il quale l'opzione si rinnova di anno in anno.

Le **modalità** con le quali procedere in tal senso sono quelle previste dall'[articolo 1 D.P.R. 442/1997](#), ai sensi del quale *“L'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La validità dell'opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività. È comunque consentita la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative”*.

In altri termini rileva il **comportamento concludente** e, nel caso in cui **non** si proceda, come prescritto dal successivo [articolo 2 D.P.R. 442/1997](#), alla **comunicazione** dell'**opzione** nella prima **dichiarazione annuale Iva** da presentare successivamente alla scelta operata, si sarà possibili di una **sanzione amministrativa**.

Tra i **motivi** per i quali l'imprenditore può essere tentato al cambio di regime sicuramente il **più immediato** è una **percentuale compensativa** dei prodotti ceduti alquanto **ridotta** che comporta un **elevata forcella** rispetto all'aliquota edittale di cessione.

Ma, la **scelta** di cambio di regime deve essere attentamente **ponderata** in quanto **comporta**, come prescritto dall'[articolo 19bis2 D.P.R. 633/1972](#), l'**obbligo** di **rettifica** della detrazione poiché vi è un cambio del regime Iva applicato.

Nel caso di **passaggio dal regime speciale** ex [articolo 34 D.P.R. 633/1972](#) a quello **ordinario**, si dovrà andare a **recuperare** quella parte di **Iva** che **non** è stata **detratta** e quindi **si originerà**, in ragione della rettifica, un **credito di imposta**, mentre **nel caso inverso**, si determinerà un **debito**.

Il **passaggio** di regime comporta la **necessità** di **redazione** di un **inventario**, riferito al **31 dicembre** dell'anno precedente, da cui **risultino** tutti i **beni** in giacenza, in modo da poter quantificare l'Iva non detratta.

La **redazione** dell'**inventario** deve essere effettuata **suddividendo i prodotti** in ragione della **natura e qualità** degli stessi.

Successivamente si procederà alla loro **valorizzazione** e, in questo caso, è **necessario differenziare** a seconda della **tipologia** di **bene**; infatti, per i **prodotti agricoli** "semilavorati" ottenuti dall'azienda si utilizzerà il **valore normale** mentre per quelli **finiti**, pronti per la vendita, il valore normale è "sostituibile" dal **listino prezzi** dell'azienda agricola e, in sua assenza, le **mercuriali** delle CCIAA.

Ai fini della determinazione dell'Iva, come precisato dal Mef con la **circolare 154/1998**, le percentuali di compensazione da utilizzare sono quelle **esistenti al 31 dicembre dell'ultimo anno di applicazione del regime speciale**.

Per quanto riguarda le **materie prime** immesse nel ciclo produttivo il **valore** da utilizzare è quello risultante dalle relative **fatture di acquisto** che dovranno essere **utilizzate** anche per gli **eventuali frutti pendenti** presenti nelle coltivazioni. Le fatture, nello specifico, necessitano, per la quantificazione, dell'Iva relativa alle lavorazioni, alle semine, alle concimazioni, all'utilizzo degli antiparassitari e così via.

In sede di rettifica è necessario verificare anche l'eventuale presenza sia di **beni ammortizzabili** sia di **immobili** in quanto, i primi sono **soggetti** a un periodo di **monitoraggio quinquennale**, periodo che si allunga a **10 anni** nell'ipotesi di beni immobili.

Nel caso di passaggio dal regime speciale a quello ordinario si potrà **recuperare** l'Iva relativa a **tanti quinti o decimi quanti** sono gli **anni** che **mancano** al **termine** del periodo di monitoraggio, mentre in caso di passaggio inverso, come detto, l'Iva sarà dovuta.